

## IL DIRITTO CANONICO NELLA FORMAZIONE DEL GIURISTA CONTEMPORANEO\*

MARCO PARISI

*Università degli Studi del Molise*

**Resumen:** En la tradición cultural y en el sistema universitario italiano, desde la unificación del País hasta la actualidad, el derecho canónico y el derecho eclesiástico han asumido la configuración de dos disciplinas combinadas y difíciles de separar. En realidad, su unión y articulación son el efecto de una opción política-legislativa dual del estado liberal: la abolición de las facultades estatales de Teología (1873), en el que el derecho canónico continuó siendo enseñada, y el establecimiento de sillas de derecho eclesiástico en las facultades jurídicas (a partir de 1884). En estas sillas (en parcial analogía con la estructura asumida por la formación jurídica universitaria en Alemania, Bélgica y Francia), se le encomendó la tarea de estudiar el conjunto de normas que rigen la vida de las Iglesias, ambas concedidas por la autoridad eclesiástica que el secular. Esta mezcla inicial de las normas y principios de la ley de la Iglesia y del derecho del Estado, debido a los requisitos de la legislación y la doctrina civil, de crear un puente ideológicamente neutral entre dos sistemas autónomos, ha dado como resultado una mezcla correspondiente de métodos y contenidos, así como de las escuelas y de los eruditos, que encontraron su plena realización en el período fascista. También siguiendo una separación más decisiva entre las dos disciplinas, que tuvo lugar decisivamente en el período republicano, la ósmosis entre el derecho canónico y el derecho eclesiástico continuó siendo propuesto como un método. El resultado final fue la de una relevancia duradera y utilidad del estudio de la ley de la Iglesia, en la creencia de que la comprensión de la rígida estructura institucional de la Iglesia puede ser fructífero, al mismo tiempo, tanto para facilitar una actualización y un ajuste de la institución eclesiástica a la evolución social que para una formación cultural y jurídica más completa del jurista contemporáneo.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione. Intervento, con aggiunta di note, tenuto, in data 4 dicembre 2017, al Convegno *Riflessi del diritto canonico sull'ordinamento dello Stato*, organizzato, nella sede universitaria di Campobasso, dal Dipartimento Giuridico dell'Università degli Studi del Molise e dalla Scuola Superiore della Magistratura.

**Palabra clave:** Derecho canónico; derecho eclesiástico; jurista contemporáneo.

**Abstract:** Nella tradizione culturale e nell'ordinamento universitario italiano, dall'Unità del Paese fino ad oggi, il diritto canonico e il diritto ecclesiastico hanno assunto la configurazione di due discipline abbinata e difficilmente separabili. In realtà, la loro unione ed articolazione costituiscono l'effetto di una duplice opzione politico-legislativa dello Stato liberale: la soppressione delle facoltà statali di teologia (1873), dove il diritto canonico continuava ad essere insegnato, e l'istituzione di cattedre di diritto ecclesiastico nelle facoltà giuridiche (a partire dal 1884). A queste ultime cattedre (in analogia parziale con la strutturazione assunta dalla formazione giuridica universitaria in Germania, in Belgio e in Francia), veniva affidato il compito di studiare il complesso delle norme relative alla vita delle Chiese, emanate sia dall'autorità ecclesiastica che da quella secolare. Questa iniziale mescolanza di norme e di principi del diritto della Chiesa e del diritto dello Stato, dovuta alla necessità della legislazione e della dottrina civile di creare un ponte ideologicamente neutro tra due ordinamenti autonomi, ha dato luogo a un corrispondente intreccio di metodi e di contenuti, nonché di scuole e di studiosi, che ha trovato la sua piena realizzazione nel periodo fascista. Anche in seguito ad una più decisa separazione tra le due discipline, realizzatasi in modo deciso nel periodo repubblicano, l'osmosi tra diritto canonico e diritto ecclesiastico ha continuato a proporsi sotto forma di metodo. L'esito finale è stato quello di una perdurante attualità ed utilità dello studio del diritto della Chiesa, nella convinzione che la comprensione dei caratteri di rigidità della struttura istituzionale della Chiesa possa essere fruttuoso, nello stesso tempo, sia per favorire un aggiornamento ed un adeguamento dell'istituzione ecclesiastica all'evoluzione sociale che per una più completa formazione culturale e giuridica del giurista contemporaneo.

**Parole chiave:** Diritto canonico; diritto ecclesiastico; giurista contemporaneo.

SOMMARIO: 1. La codificazione canonica tra interpretazioni tradizionali e approcci esegetici evolutivi. 2. Diritto canonico e modernità giuridica. 3. Conclusioni.

## 1. LA CODIFICAZIONE CANONICA TRA INTERPRETAZIONI TRADIZIONALI E APPROCCI ESEGETICI EVOLUTIVI

Partendo dalla convinzione per cui la dialettica fra religione e politica debba essere considerata una costante positiva per la società contemporanea (ma,

spingendo lo sguardo oltre, anche per quella futura<sup>2</sup>), non si può non ritenere che la fisionomia peculiarissima dell'ordinamento canonico si venga a proporre, nel tempo presente, come una sfida per il giurista e per l'antropologo. Ciò sulla base del dato di fatto per cui la storia millenaria del diritto canonico è tale da aver creato una costruzione giuridica che, nella sua sostanza, a mezzo delle codificazioni del 1917 e del 1983, si è rivelata essere imponente, in termini di progettualità e di realizzazioni culturali e normative ottenute.

Ad onta di ciò, purtroppo, sembrano esservi pochi dubbi sulla non felice considerazione attuale del diritto canonico nell'ambito degli studi giuridici. Ne sono testimonianza, da un lato, la ridotta presenza di canonisti nelle Università italiane rispetto al passato e, dall'altro, la tendenza alla contrazione numerica degli insegnamenti di diritto canonico e di storia del diritto canonico nei corsi di laurea in Giurisprudenza attivi negli Atenei statali. Il fenomeno del ridimensionamento del diritto canonico nel confronto con altre discipline (e della sua esigua presenza, nell'offerta didattica universitaria, tra gli insegnamenti non solo caratterizzanti ma anche opzionali) trova la sua causa, verosimilmente, nelle difficoltà finanziarie vissute dagli Atenei italiani, il cui rilievo (come è ben noto) ha determinato la riduzione del personale docente e l'assorbimento delle materie specialistiche in quelle di carattere generale.

Va anche detto, per onestà intellettuale, che avrebbe contribuito ad incoraggiare la collocazione periferica della materia la ricorrente memoria del pensiero di Francesco Scaduto che, verso la fine del 1800, definiva 'inutile' il diritto canonico per la sua intrinseca natura confessionale<sup>3</sup>. In effetti, Scaduto si chiedeva se realmente potesse fregiarsi dei caratteri della scientificità una disciplina, come il diritto canonico, avente un contenuto dogmatico indiscutibile. Per questo motivo, l'illustre studioso palermitano riteneva che la sopravvivenza del diritto canonico nell'ambito degli studi universitari potesse realizzarsi solo a patto di esaminare i suoi principi nella loro genesi e di porli a confronto con gli orientamenti giuridici moderni<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> VENTURA, M., *Il diritto canonico e la sfera pubblica nell'età secolare*, in *Daimon*, 12, 2012, pp. 35-36.

<sup>3</sup> Si consenta di voler, letterariamente, paragonare l'atteggiamento dello studioso siciliano a quello di Zeno Cosini, il noto protagonista del più famoso romanzo di Italo Svevo, che abbandona gli studi di legge a motivo del suo incontro con il diritto canonico, una materia da lui ritenuta essere fortemente antitetica rispetto alla realtà e alla scienza giuridica del finire del secolo scorso. Per una fruizione di questo capolavoro della letteratura contemporanea, preceduta da un'attenta prefazione dottrinale, si consiglia SVEVO, I., *La coscienza di Zeno*, Roma, Newton Compton Editore, 2014, pp. 345 e ss.

<sup>4</sup> Secondo Scaduto, la natura plurisecolare del diritto canonico come organizzazione normativa interna alla Chiesa cattolica si prestava a rendere recessivo il suo studio rispetto a quello del diritto ecclesiastico, creato (come lo studioso spiegava nella sua prolusione palermitana) con la

In realtà, purtroppo, attualmente la maggior parte dei manuali di diritto canonico si apre con l'avvertenza che la migliore comprensione della disciplina non potrebbe conseguirsi in un contesto giuridico ed ideale diverso da quello ecclesiale, sulla base della necessaria appartenenza dello studioso allo stesso sistema che si cerca di esaminare. Ovvero, si sottolinea come qualsiasi altra tecnica risulterebbe fuorviante.

Sotto questo aspetto, sembra essere ancora attuale il dibattito sul metodo della scienza canonistica che, verso la metà del secolo scorso, vedeva come protagonisti Vincenzo Del Giudice e Pio Fedele, sostenitori di approcci diversi allo studio del diritto della Chiesa. Come è ben noto, Del Giudice coglieva nell'adesione spirituale alla verità cattolica il presupposto indispensabile per lo studio del diritto canonico (il c.d. *sentire cum Ecclesia*<sup>5</sup>), mentre Fedele riteneva centrale la garanzia dell'indipendenza dagli orientamenti fideistici di qualsiasi approccio scientifico<sup>6</sup>. Più in particolare, Vincenzo Del Giudice sosteneva che il diritto canonico dovesse necessariamente essere analizzato 'cattolicamente', al fine di evitare contraddizioni e di cogliere l'elemento più significativo e profondo della disciplina, individuabile nell'ispirazione divina che caratterizzerebbe di sé tutti i suoi istituti giuridici<sup>7</sup>.

Quanto un simile approccio sia difficilmente superabile dalla Chiesa e dal suo magistero è confermato dalle riflessioni proposte da Benedetto XVI che, più volte, ha avuto modo di sottolineare come la verità donata nella Rivelazione da Dio superi ogni capacità di conoscenza dell'Uomo, e che, dunque, il *sentire cum Ecclesia* costituisca la condizione imprescindibile di ogni interpretazione che riguardi l'ordinamento canonico a causa dei fondamenti dottrinali che sono presenti e operanti al suo interno. Per il Papa emerito, uno dei più colti teologi contemporanei, il diritto canonico troverebbe nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso, da cui deriverebbe che in esso l'autentico orizzonte sarebbe quello della verità giuridica cristianamente asseverata.

---

finalità di dare un assetto compiuto alle disposizioni giuridiche regolanti nello Stato le questioni afferenti alla religiosità dei cittadini. Cfr. VARNIER, G. B., *Il diritto ecclesiastico al tempo di Francesco Scaduto*, in BORDONALI, S. (a cura di), *Il contributo di Francesco Scaduto alla scienza giuridica*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 133-134.

<sup>5</sup> Fin dal 1936, con una evidente punta di ironia, lo studioso riteneva che «(...) credere di poter studiare il diritto canonico prescindendo dai concetti teologici, che sono alla base e formano la linfa degli istituti, è illusione paragonabile a quella di chi si proponga di studiare fisiologia sui cadaveri o botanica sugli erbari». Così DEL GIUDICE, V., *Istituzioni di diritto canonico*, Milano, Giuffrè, 1936, p. 6.

<sup>6</sup> FEDELE, P., voce *Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 896-898.

<sup>7</sup> DEL GIUDICE, V., *Sulla questione del metodo nello studio del diritto canonico*, in *Dir. Eccl.*, 1939, pp. 221 e ss.

Conformemente a questa impostazione, verrebbe naturale pensare che il diritto canonico, rappresentato solo come il modo di essere in forma giuridica della Chiesa di Roma, sia destinato a restare un insegnamento conferito nella responsabilità monopolistica dell'istituzione ecclesiale. In realtà non credo che sia così, e sono convinto del fatto che ai docenti delle Università statali spetti il compito di delineare i tratti essenziali del diritto canonico, non indulgendo nella mera rappresentazione didascalica di alcuni suoi elementi basici, ma cercando di scomporre il sistema al fine di riesaminarne gli istituti fondamentali, di evidenziare perplessità sugli esiti della sistemazione giuridica posta in essere in forma codicistica, di descrivere la materia in modo problematico (così come avviene per le altre branche del sapere giuridico). Ne consegue che l'interpretazione dei Testi Sacri, costituenti parte fondamentale del diritto canonico, dovrà costituire uno dei compiti dei giuristi impegnati nella proposta della materia in sede universitaria; una interpretazione condotta sulla base di una attività di ricerca teologica e storica obiettiva ed indipendente, finalizzata all'individuazione di profili esegetici differenti da quelli finora offerti dall'autorità ecclesiastica. Solo a mezzo di questa metodica si potrà evitare di cadere nell'errore di circoscrivere eccessivamente il proprio ambito di studio, con la conseguenza di aderire (anche inconsapevolmente) alle indicazioni della dottrina tradizionale, ancora significativamente legata alle impostazioni del magistero ecclesiastico.

L'epoca in cui viviamo rappresenta forse la condizione ideale per operare questo intervento di recupero critico. Siamo di fatto entrati nella società post-moderna e post-cristiana: è sostanzialmente finito il tempo delle controversie teologiche interne al cristianesimo, come anche il tempo delle apologie confessionali. È, quindi, possibile un'analisi più distaccata e neutra di realtà religiose che nei secoli passati si sono caratterizzate come fortemente divisive nell'Occidente cristiano. Soprattutto abbiamo l'opportunità di mettere a frutto gli stimoli e le esperienze che sono racchiusi nel patrimonio di cultura giuridica del diritto canonico in un momento di profonda transizione del mondo, di crescente globalizzazione, non solo economica, di grave crisi culturale dell'Occidente e di incertezza sulla funzione e sul futuro del diritto.

Può, allora, essere utile riferirsi alla storia del diritto canonico sia per comprendere il legame essenziale che le tradizioni giuridiche dell'Europa hanno contratto con il diritto della Chiesa, sia per trarre indicazioni su come esso si è mosso rispetto ai problemi di coordinamento e di unificazione del diritto, dato che questi stessi processi si rendono sempre più indispensabili nel mondo sempre più interconnesso.

Questo tipo di approccio viene richiesto dagli studiosi che si propongono come loro obiettivo ideale l'integrazione delle due grandi tradizioni del diritto europeo, il *civil law* e il *common law*, allo scopo di promuovere anche il dialogo con i sistemi giuridici non occidentali, come, ad esempio, quello islamico e quello cinese.

## 2. DIRITTO CANONICO E MODERNITÀ GIURIDICA

È sulla base di queste riflessioni che, a questo punto, verrebbe naturale interrogarsi sulla modernità e sull'attualità dello studio del diritto canonico nelle Università italiane. Ricordando le parole di Paolo Grossi, l'interrogativo che si pone attiene alle pretese culturali sollevate da un sistema giuridico «(...) che parla di eucaristia, di battesimo, di penitenza, un diritto da preti; un diritto, per giunta, che non riguarda la società civile come società plurale, e soprattutto ideologicamente plurale<sup>8</sup>». In realtà, questo punto di vista, pur registrando il dato di fatto dell'autosufficienza del diritto canonico (tale da determinarne, per certi versi, anche la sua penalizzazione nel contesto attuale degli studi giuridici<sup>9</sup>), sembra trascurare la circostanza che i contenuti di questa disciplina possono essere rinvenuti, in forma sparsa, nei vari settori afferenti alla cultura giuridica, in tutto il corso del suo itinerario passato e nelle prospettive della sua evoluzione futura.

Basti pensare, innanzitutto, che il contemporaneo processo civile risulta essere forgiato sul modello del processo canonico, in virtù della forte influenza esercitata sulla procedura civile dagli studi dei canonisti e dalla prassi processuale storicamente affermatasi nella Chiesa. Allo stesso modo, anche il diritto penale ha significativamente subito il peso culturale del diritto canonico, attraverso le indagini condotte sulla psicologia dei soggetti criminali e le speculazioni relative alla responsabilità morale dei reati svolte dai canonisti, che hanno fornito un rilevante patrimonio di indicazioni, utile alla definizione di un completo sistema normativo di repressione dei fatti illeciti. Ovvero, la produttiva interazione tra pensiero canonico e secolare ha fatto sì che il primo delineasse gli estremi e i vincoli della figura del reato e il secondo apportasse ulteriori garanzie tecniche e procedurali alla scienza penalistica. Ciò detto, non si può di certo dimenticare l'ascendente esercitato dal diritto della Chiesa sulla disciplina giuridica del matrimonio e della famiglia, così come sull'universo delle obbligazioni e dei contratti, costituenti sezioni tradizionali del diritto privato.

---

<sup>8</sup> Così GROSSI, P., *Diritto canonico e cultura giuridica*, in *Quaderni fiorentini*, 2003, 32, p. 373.

<sup>9</sup> Cfr. ZANNOTTI, L., *Il diritto canonico nel tempo presente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 36/2013, 18 novembre 2013, p. 3.

In questa sede può essere interessante ricordare anche come il principio di sussidiarietà orizzontale, nella sua forma definitiva di principio politico e giuridico-costituzionale volto alla regolazione dei rapporti tra pubblico e privato, abbia ricevuto le sue prime formulazioni nell'ordinamento canonico, per poi transitare in quello civile. Infatti, nell'Enciclica *Quadragesimo Anno*, Pio XI, evidenziando la funzione sussidiaria dei poteri pubblici rispetto alle formazioni sociali naturali, ne elabora una definizione ormai classica, per cui: «(...) Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere ad una maggiore e più alta società, quello che dalle minori ed inferiori comunità si può far (...), perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle (...)». Il principio si compone, quindi, di due aspetti: esso sancisce il carattere sussidiario delle strutture religiose rispetto a quelle laiche, e dei pubblici poteri rispetto all'attività delle formazioni sociali naturali. Dal diritto canonico il principio è penetrato, poi, nel diritto statale secondo il processo antico e singolare delle *'origines canoniques du droit administratif'*<sup>10</sup>, postulato da Gabriel Le Bras in riferimento all'influenza esercitata sui processi giuridici secolari dall'elaborazione normativa ecclesiastica prodottasi tra la fine del medioevo e l'inizio dell'età moderna<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Lo ricorda SORDI, B., *I difficili sentieri del diritto amministrativo nell'ordinamento canonico*, in DE BENEDETTO, M. (a cura di) *Il diritto amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico. Prospettive e limiti della comparazione*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 108-109.

<sup>11</sup> Il diritto canonico medievale, infatti, ha offerto un modello che ha funzionato da laboratorio di principi, categorie e meccanismi che gli ordinamenti laici hanno fatto propri attraverso un lento processo di adattamento secolare. Se la originaria natura teologica e canonica di certi istituti è almeno in apparenza venuta meno, ciò non ha impedito però di porre al centro dell'attenzione di diversi studi l'influsso del diritto canonico medievale sul diritto europeo. Per osservare il contributo offerto dal diritto canonico alla elaborazione di un procedimento di controllo amministrativo, una parabola esemplare può essere costituita dalla visita pastorale. Un istituto di diritto canonico antichissimo, che affonda le proprie radici in una prassi apostolica, utilizzato dalle istituzioni ecclesiastiche come meccanismo di sorveglianza, di controllo e di intervento disciplinare a livello tanto temporale quanto spirituale. Propriamente, la visita pastorale è esercizio di potere giurisdizionale, tuttavia, presenta una natura spiccatamente amministrativa. A queste funzioni amministrative della visita può essere interessante guardare da vicino, nella misura in cui la dottrina canonica ha ritenuto di sottoporle ad un processo di progressiva 'giuridicizzazione'. In tale configurazione giuridica dell'istituto sembra, invero, potersi riconoscere il contributo considerevole offerto all'emersione, benché ancora ai margini della *iurisdictio*, di una sfera propriamente amministrativa. La visita pastorale è stata, così, a ragione, definita come un 'laboratorio della normatività amministrativa', dato che questo istituto, attraverso le linee della riflessione giuridica e teologica quattrocentesca, si presenta nella sua funzione di strumento d'ispezione amministrativa e pastorale, indirizzato al buon funzionamento del sistema, al coordinamento centro-periferia, e al disciplinamento dei funzionari ecclesiastici e dei laici. Sotto questo profilo esso ha influito nell'articolazione amministrativa civile dei rapporti tra strutture centrali e decentrate. Su questi temi S. DI PAOLO, *Il dovere della visita e la correzione*

Ciò detto, è evidente che l'individuazione degli apporti forniti dal diritto canonico ai più diversi campi del sapere giuridico potrebbe continuare ulteriormente, ma risulta essere più interessante insistere su un altro elemento, che di frequente è trascurato, pur presentando una significativa importanza storica: il contributo arrecato dalle norme canoniche alla costruzione di una mentalità giuridica. Infatti, deve ritenersi che il diritto canonico non sia solo un insieme di prescrizioni e di canoni, ma si caratterizzi per l'essere un vero e proprio 'modo di pensare' in termini giuridici, che, per le sue caratteristiche peculiari (rappresentate dalla fusione in esso di speculazione scientifica e di azione pratica) si presta ad esercitare una rilevante influenza nei processi di formazione della struttura mentale dei giuristi.

Ciò detto, nell'individuare le forme di tale ascendente, non va dimenticato –come già accennato– che il diritto canonico ha storicamente assunto la fisionomia propria dell'organizzazione giuridica di una società sacra, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo della *salus animarum*, che è anche l'assoluto principio ispiratore dell'ordinamento della Chiesa. Quello che può sembrare essere un limite del diritto canonico, in realtà, soprattutto nell'epoca contemporanea della mondializzazione, viene a proporsi come un aspetto positivo di questo sistema giuridico, che contribuisce alla definizione di una mentalità empirica che «(...) che privilegia il particolare, che privilegia le circostanze di un atto, le circostanze umane in primo luogo ma anche quelle contestuali; che, consequenzialmente, concepisce la regola giuridica come naturalmente elastica; che, concretandosi precisamente in un'analisi minuta di tante individualità, eleva a un ruolo centrale e propulsivo dell'ordinamento il giudice assai più del legislatore<sup>12</sup>».

Per questo motivo, il diritto canonico riveste un ruolo specifico rispetto alle altre famiglie giuridiche. Si potrebbe dire che esso è al crocevia, oppure che esso occupa una posizione sostanzialmente mediana tra gli ordinamenti continentali, dove vale la primazia della legge codificata, e gli ordinamenti anglosassoni, che valorizzano il ruolo creativo del giudice. Ed è sotto questo aspetto che il diritto della Chiesa può essere messo a frutto per un corretto inquadramento sistematico degli istituti fondamentali dei sistemi normativi contemporanei, per una equilibrata raccolta delle norme del nostro ordinamento giuridico per materie e per una loro sistemazione conformemente ad un ordine logico<sup>13</sup>.

---

*degli eccessi dei prelati nel Quattrocento*, in GILLI, P. (a cura di), *La pathologie du pouvoir: vices, crimes et délits des gouvernants*, Leiden – Boston, Brill, 2016, pp. 409-429.

<sup>12</sup> Così GROSSI, P., *Diritto canonico e cultura giuridica*, cit., p. 382.

<sup>13</sup> Sotto questo profilo, può dirsi che il «(...) diritto canonico non rischia di essere fagocitato da altre discipline proprio perché presuppone competenze specialistiche non improvvisabili, e gli



Anche se dall'angolo visuale della Chiesa appare problematico, se non impossibile, un raffronto di natura paritaria fra il diritto canonico e i diritti secolari, tuttavia tale operazione potrebbe essere ben condotta da giuristi laici e liberi dal peso dei condizionamenti ideali di matrice ecclesiale e filo-curiale. Partendo dalla convinzione della inutilità di qualsiasi tentativo di distinzione netta –in una inopportuna logica di compartimenti stagni– tra gli esiti dell'attività culturale interna alla Chiesa e gli altri prodotti del sapere umano, dovrebbe evidenziarsi la possibilità, offerta dallo studio dell'organizzazione giuridica cattolica, di sottoporre i principi ordinatori degli ordinamenti democratici occidentali ad una valutazione approfondita, pur se condotta avendo come base di partenza un insieme di soluzioni normative (per buona parte) contrastante con quelle prodotte dal legislatore civile. Anzi, paradossalmente, l'analisi degli istituti normativi secolari realizzata avendo come parametro di riferimento un ordinamento fortemente caratterizzato in senso alternativo può consentire una considerazione più obiettiva dell'evoluzione del diritto statale e, così, favorire l'acquisizione di una più attenta sensibilità giuridica.

Valutare le questioni problematiche sotto un diverso punto di vista, considerare le situazioni nella loro complessità, stimolare l'analisi critica, individuare le intersezioni tra sistemi giuridici anche significativamente opposti, comparare gli istituti giuridici sono esiti naturali dello studio del diritto generalmente considerato; risultati conseguibili proprio a mezzo di una sufficiente conoscenza dell'ordinamento giuridico prodotto con abilità plurisecolare dalla Chiesa di Roma. Starà, in seguito, agli studenti attribuire al diritto canonico un valore specifico nel prosieguo della loro formazione giuridica, sulla base della avvenuta consapevolezza (tutta personale) della conciliabilità o meno di una costruzione giuridica spiritualmente ispirata con il diritto organizzatore della convivenza sociale, ovvero di una elaborazione normativa frutto di un'esperienza ideale specifica con il diritto espressivo della laica azione politica di organizzazione della società<sup>14</sup>.

---

operatori del diritto secolare hanno bisogno di cultori del diritto della Chiesa: esso certo non ricopre più la posizione «monopolistica» di altre epoche, eppure non può smarrire la sua centralità tra i diritti a ispirazione religiosa, un tempo misconosciuti ed oggi viepiù posti sotto i riflettori». In questi termini BONI, G., *Una disciplina in significativo sviluppo. Un giro d'orizzonte sulle monografie canonistiche pubblicate dal 2012*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2015, 2, p. 255.

<sup>14</sup> Probabilmente è sotto questo profilo, ovvero quello dell'appetibilità del diritto dell'istituzione ecclesiastica, che parte della dottrina suggerisce la necessità di «(...) un nuovo diritto canonico che aiuti la Chiesa ad uscire da se stessa partendo dalle periferie. La prevalenza finora riservata all'ortodossia deve lasciare spazio ad una rinnovata attenzione all'ortoprassi. Serve un diritto semplice, efficace, accogliente, comprensivo (...); un diritto che il popolo avverta come giogo leggero (...)». In questo ordine d'idee si esprime CONSORTI, P., *Per un diritto canonico periferico*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2016, 2, p. 400.

### 3. CONCLUSIONI

La realtà concreta dell'incertezza del futuro, sia per la scienza giuridica che per la Chiesa, appare favorire la consapevolezza per cui una riflessione di natura critica ed obiettiva sull'esperienza del passato possa costituire un punto di riferimento ineludibile da cui ripartire, uno stimolo dialettico in grado di aprire prospettive originali. Incredibilmente, è proprio la particolare collocazione (storica ed attuale) del diritto canonico tra le varie branche del sapere giuridico a giustificare la sua importanza. Come si è accennato, l'ordinamento della Chiesa è venuto configurandosi come «(...) un modello peculiare di diritto che, per le sue radici teologiche e le sue finalità spirituali, non solo ha saputo creare, in simbiosi col diritto civile, una civiltà giuridica nel lontano medioevo, ma continua a porsi come indispensabile alternativa dialettica e pietra di paragone per gli ordinamenti vigenti, perché in grado di tutelare l'ancoraggio alla sfera dei valori e l'orizzonte antropologico della prospettiva giuridica<sup>15</sup>». In questo senso, «(...) l'ordine giuridico della Chiesa, lungi dal presentarsi come statico (o chiuso), si manifesta come essenzialmente ed eminentemente dinamico (e aperto), come un divenire in cui la *tendenziale* (ma significativa) convergenza dell'essere con il dover-essere, della sostanza con la forma, dell'equità con la certezza, porta (dovrebbe portare) ad un altrettanto *tendenziale* (ma significativo) superamento delle contraddizioni e delle rigidità imposte dal diritto tipico di altri ambiti comunitari<sup>16</sup>».

Sotto questo angolo visuale, ben può ritenersi che gli elementi di specificità del diritto canonico in grado di favorire il progresso delle scienze giuridiche e di cooperare ad una più completa formazione dei giuristi contemporanei siano: 1) la sua complessa articolazione nelle fonti, la coesione interna, l'unità organica, la flessibilità della norma e dei suoi istituti, la capacità di adattamento della sua forma storica alla sua immodificabile sostanza; 2) la capacità di fornire soluzioni tecniche ai problemi più difficili, talora con l'individuazione di risposte utili alla definizione finale di questioni di natura secolare; 3) la proposta di valori etici connessi alla centralità ordinamentale della persona umana e alla funzione sociale del diritto; 4) la fissazione dei valori della giustizia e dell'armonia tra gli uomini come fondamento della costruzione giuridica inter-

---

<sup>15</sup> Così FANTAPPIÉ, C., *Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017, 1, p. 251.

<sup>16</sup> In questi termini BERLINGÒ, S., *Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 155.

na alla Chiesa; 5) l'attitudine a penetrare nel tessuto sociale delle realtà in cui la Chiesa di Roma si trova ad operare<sup>17</sup>.

Starebbe in tali fattori la singolarità del diritto canonico, dato che da essi deriverebbe la capacità di questo ramo del sapere giuridico (e dell'ordinamento che si riferisce ad esso) di poter proporre una mentalità giuridica fruibile dai contemporanei protagonisti dell'universo giuridico globalizzato<sup>18</sup>. La valorizzazione del patrimonio storico del diritto della Chiesa costituisce una operazione utile ai fini della individuazione di uno spazio di analisi che ben si presta a sollecitare la curiosità culturale del giurista, nonché ad orientare (pur fedelmente ad un'impostazione laica) l'azione nomopoietica dei pubblici poteri. È grazie a queste potenzialità del diritto canonico che può, e (per certi versi) deve, trarre giustificazione anche la nostra attenzione culturale di giuristi verso tale particolarissimo ambito della scienza giuridica, a prescindere dalle personali convinzioni di ciascuno sul piano della trascendenza e degli orientamenti fideistici.

---

<sup>17</sup> Di recente si è evidenziato che «(...) a partire dal Concilio Vaticano II, anche la Chiesa cattolica, dopo una riflessione lunga e non priva di difficoltà, si è dotata di un quadro normativo rinnovato per le relazioni che potremmo qualificare come 'esterne': con le altre religioni, con gli Stati e, più profondamente, con la società e la cultura del nostro tempo. Non si è trattato di un semplice mutamento di politiche, bensì di un autentico rinnovamento, reso possibile, come sempre accade per i processi di riforma della Chiesa, da un'approfondita riflessione teologica sulla propria identità. Tutto ciò l'ha portata a ricomprendere il proprio rapporto col mondo, in una feconda tensione, che ancora oggi sperimentiamo, tra la valorizzazione di ciò che di positivo la civiltà moderna apporta, e uno spirito critico verso ciò che appare non coerente con il Vangelo e la retta ragione». Si esprime con queste parole GALLAGHER, P. R., *Libertà religiosa e diritti umani nell'Europa del XXI secolo. Non problema ma parte della soluzione*, in *L'Osservatore Romano*, 14 ottobre 2015. Nel medesimo ordine di idee anche DALLA TORRE, G., *La Chiesa di fronte agli Stati: lo Ius Publicum Ecclesiasticum nell'attuale contesto ecclesiologicalo*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2017, 1, pp. 67-76.

<sup>18</sup> In questo senso, il diritto canonico, ben lungi dall'essere un mero insieme di regole religiosamente orientate, costituisce una costruzione giuridica singolare che ha apportato, e tuttora è in grado di apportare, un contributo alla creazione di una mentalità giuridica destinata ad essere utile in una vasta pluralità di contesti. Ovvero, un diritto che –anche per le visioni più riduttive relativamente alla sua capacità di espansione– è destinato a produrre i suoi effetti, ben oltre i confini della comunità ecclesiale. Cfr. ZANNOTTI, L., *La Chiesa e il principio di autorità. Una riflessione sugli elementi essenziali del diritto canonico*, Torino, Giappichelli, 2012, p. 9.

